COMUNE DI CAPIZZI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Comune del Parco dei Nebrodi

COMUNE DI CAPIZZI
Protocollo n° 0005316
del 30/05/2025
INTERNO
Titolo Classe Sottoclasse
0202500053160

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2024
ai sensi dell'articolo 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267
e successive modifiche e integrazioni
****

Deliberazione n. 16 del 30.5.2025

Oggetto: ADOZIONE DEI CRITERI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.258 TUEL

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 13:10, presso la sede municipale del Comune di Capizzi, è presente il dott. Alberto Lombardo, Commissario Unico dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, giusta nomina avvenuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Partecipa, altresì, alla seduta il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capizzi, l'ing. Antonio Timpanaro, in qualità di Segretario verbalizzante.

Premesso che

- ✓ con deliberazione consiliare n. 28 del 28 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Capizzi;
- ✓ con D.P.R. del 12 aprile 2024 è stato nominato il dott. Alberto Lombardo Commissario Unico dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ in data 26 aprile 2024 il suddetto decreto è stato formalmente notificato al dott. Alberto Lombardo, Funzionario Amministrativo in servizio presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo - di Messina;
- ✓ ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, l'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione presso l'Ente deve avere luogo entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

Piazza San Giacomo A.M. n. 10 – 98031 Capizzi (ME)
Tel. 0935 933315 e-mail segreteria@comunecapizzi.me.it,
pec: sindaco@pec.comunecapizzi.me.it
sito web : www.comune.capizzi.me.it

- ✓ con deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n. 01/2024 del 30 aprile 2024 il Commissario Straordinario si è regolarmente insediato, rimandando all'adozione dei successivi provvedimenti per le fasi operative;
- ✓ ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, questo Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ossia alla data del 31 dicembre 2022;

Considerato che

- ➢ l'articolo 253, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, prevede che"*L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche*";
- ➢ l'articolo 253 comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, prevede che "*l'Organo Straordinario di Liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale*";
- ➢ con deliberazione Commissariale n. 02/2024 del 07.05.2024, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato l'avviso pubblico di avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva dell'Ente al 31.12.2022, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza della pretesa creditoria nei confronti dell'Ente;
- ➢ con deliberazione Commissariale n. 03/2024 del 22.05.2024 ha provveduto alla pianificazione del relativo lavoro nell'ambito del potere di autorganizzazione, nonché agli adempimenti preliminari e ad emanare atto di indirizzo per la gestione degli atti finalizzati della massa passiva dell'Ente e alla separata amministrazione dei fondi vincolati;
- ➢ con deliberazione Commissariale n. 08/2024 del 26.06.2024 ha provveduto a prorogare di trenta giorni il termine previsto per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei presunti creditori dell'Ente;

- con deliberazione Commissariale n. 11/2024 del 30.10.2024 questo OSL ha proposto alla Giunta Comunale di Capizzi di aderire alla procedura semplificata di liquidazione, ex art. 258 del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e che con delibera di Giunta n.59 del 26.11.2024 l'Ente ha aderito a detta procedura semplificata;
- per l'istruttoria delle circa 120 istanze di ammissione alla massa passiva sarà necessario effettuare un'attività complessa, dettagliata e specifica, volta ad acquisire le certificazioni sulla sussistenza del credito, a tal fine questo OSL si avvarrà del personale dell'Ente, a norma dell'art. 253 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Considerato che

- occorre procedere alla fissazione dei criteri e delle procedure utili a dare inizio alla liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie che saranno incassate e via via messe a disposizione dall'Ente;
- occorre approvare uno schema di proposta transattiva non negoziabile utile ai fini del soddisfacimento dei crediti ammissibili, nel quale deve essere specificata la "rinuncia ad ogni altra pretesa" da parte del creditore in caso di accettazione;

Visti

- l'articolo 258 comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che "*L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato*

comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";

- il comma 4, il quale stabilisce che l'Organo Straordinario di Liquidazione "*accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio*";
- il successivo comma 7 a mente del quale "*... è restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti*";

Richiamata

la circolare del Ministero dell'Interno n. 28/97 che al paragrafo 5.3.2. testualmente recita: "*la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per quelli da lavoro subordinato che godendo del primo grado di privilegio non sono oggetto di transazione e sono liquidati per intero*";

Considerato che

- la procedura semplificata di cui al richiamato art. 258 è istituto analogo al concordato preventivo regolato dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e che pertanto la citata disciplina può essere applicata per analogia anche alla procedura "modalità semplificata" di cui all'art. 258 TUEL, attraverso la ripartizione della platea dei creditori in due macro classi, in ragione della natura chirografaria o privilegiata dei crediti, prevedendo anche una percentuale unica, al fine di ottenere il massimo consenso per la tacitazione transattiva delle pretese;
- che quanto sopra, può essere attuato proponendo la definizione in via transattiva dei crediti ammessi alla massa passiva, prevedendo una percentuale di soddisfazione pari al 50% per tutti crediti, assistiti da privilegio e chirografari;
- che la soddisfazione parziale ed in via transattiva dei crediti ammessi alla massa passiva deve tenere conto dell'esclusione operata dal comma 3 dell'art. 258 TUEL a favore dei "*debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero*";

Richiamate

- la deliberazione n° 31/SEZAUT/2015/INPR della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie e la successiva deliberazione n. 17/2023;
- l'atto di orientamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità del Ministero dell'Interno, ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario, del 26/10/2018;
- la sentenza del 12 gennaio 2022 n.1 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;
- la deliberazione OSL n.3 del 22.5.2024, avente ad oggetto: "Direttiva ai sensi dell'art. 253, comma 1 del d.lgs. 267/2000 - Prime istruzioni operative per la corretta istruttoria amministrativo-contabile dei procedimenti di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione"

- il comma 1 dell'art.36 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo cui, per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario alla data della sua entrata in vigore, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata spetta all'Organo Straordinario di Liquidazione;
- il successivo comma 2, il quale prevede una gestione separata dei residui di cui al citato comma 1 *"ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire in via transattiva le partite debitorie sentiti i creditori";*

Tenuto conto che

tutti i debiti direttamente collegati ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, rilevati a mezzo istanza o *ex interno,* pur se concorrenti alla determinazione della massa passiva, devono essere gestiti in deroga agli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione - anche non in via transattiva - non impegna la parte "libera" delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto non incidente sulle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti;

Atteso che

la gestione vincolata, con posizioni finanziarie in perfetto equilibrio, dovrà essere attuata "distintamente" dalla ordinaria gestione dissestuale – massa attiva/passiva –

trovando la sua naturale origine nelle partite rilevate/registrate in bilancio le cui risorse a copertura devono risultare presenti nella cassa vincolata/Fondo di Cassa;

Considerato che

anche le gestioni vincolate non escludono l'insorgenza di debiti fuori bilancio e,ove ciò accada, si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 254 del d.lgs. n. 267/2000, con la conseguenza che le partite:

- non risultano esentati dal principio di concorsualità;
- concorrono, con la generalità dei creditori e nel rispetto dei criteri previsti, alla soddisfazione della pretesa sui beni rilevati e registrati nella massa attiva;
- devono essere inclusi tra i debiti fuori bilancio afferenti alle gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa passiva ex art. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000;
- dovranno essere registrate in contabilità separata rispetto alla generalità delle posizioni debitorie riconducibili alla gestione dissestuale;

Considerato che

la regolamentazione dei criteri di cui alla procedura semplificata dell'art.258 TUEL deve contemplare anche l'aspetto temporale della trattazione delle proposte transattive, dando il giusto peso all'ordine cronologico di arrivo delle istanze;

Valutata

l'opportunità di proporre le transazioni ad ogni singolo creditore sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, operando un distinguo tra quelle pervenute nei termini di cui all'art.254 comma 2, ovvero entro la data del 9.8.2024 e quelle tardive o rilevate d'ufficio, fatta eccezione per i crediti derivanti da retribuzione per prestazioni di lavoro subordinato che devono trovare immediata soddisfazione oltre ogni ordine temporale o garanzia di privilegio, nonché per i crediti da soddisfare con le modalità di cui all'art. 36, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

Visti

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 28/97;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. **di approvare** le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **di adottare**, per la definizione agevolata ai sensi dell'art. 258 TUEL dei debiti ammessi alla massa passiva, l'ordine di trattazione e i criteri di liquidazione sotto-enucleati:
   a) trattare ed istruire le istanze di ammissione alla massa passiva sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle stesse istanze al protocollo generale; successivamente, al perfezionamento delle relative istruttorie, proporre ai titolari dei crediti - regolarmente documentati, certificati dai competenti uffici comunali e caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge - la definizione transattiva, ad eccezione dei crediti eventualmente vantati dall'Amministrazione comunale nei confronti della gestione liquidatoria, i quali verranno trattati per ultimi;

b) i crediti del personale dipendente, relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che, ai sensi dell'art. 258, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, sono liquidati per intero (100%) verranno erogati al singolo dipendente, sulla base delle richieste presentate al protocollo generale, con corredo di apposite attestazioni giusta Delibera Osl n. 3/2024, verranno trattati in linea preferenziale;

3. di definire i criteri da applicare per la procedura di liquidazione semplificata della massa passiva, stabilendo quanto segue per le varie tipologia di debito:

ISTANZE DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA PERVENUTE ENTRO IL TERMINE DEL 9.8.2024

a) i crediti privilegiati esclusivamente derivanti da prestazioni di lavoro dipendente in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze;
b) altri crediti non muniti di privilegio, in base all'ordine di arrivo delle istanze;

I crediti privilegiati da lavoro subordinato verranno liquidati per intero secondo l'ordine cronologico di arrivo dell'istanza a condizione che sia stata regolarmente acquisita l'attestazione, la documentazione e debitamente certificata dall'Ente;
i crediti che saranno dichiarati ammissibili, saranno oggetto di proposta transattiva sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze pervenute al protocollo generale entro il termine previsto del 9.8.2024, purché definite attraverso l'acquisizione dell'attestazione resa ai sensi dell'art. 254, 4° comma TUEL.
Le istanze non debitamente certificate dall'Ente o prive di documentazione saranno definite via via che le istruttorie saranno perfezionate e nel rispetto dell'ordine di arrivo dell'istanza medesima

ISTANZE DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DEL 9.8.2024 E DEBITI RILEVATI D'UFFICIO:
a) istanze tardive: secondo l'ordine di registrazione al protocollo;

b)debiti rilevati d'ufficio: in base alla data dell'acquisizione agli atti dell'OSL dell'attestazione di cui all'art. 254, comma 4 del TUEL, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal Dirigente del settore competente secondo l'organizzazione del Comune di Capizzi.

Saranno trattate, ferma restando la disponibilità delle risorse finanziarie, alla fine delle istruttorie di tutte le istanze pervenute nei termini di cui al precedente punto, anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione alla massa passiva, purché definite attraverso l'acquisizione dell'attestazione resa dall'Ente ai sensi del citato art. 254 TUEL.
Dette istanze saranno liquidate solo dopo avere soddisfatto le pretese dei creditori che hanno presentato istanza entro il termine di scadenza previsto per legge e solo in caso di effettiva disponibilità della massa attiva della liquidazione.

DEBITI SENZA ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA.

a) residui passivi senza istanza di competenza OSL quantificati dall'Ente a seguito del riaccertamento straordinario;
b) eventuali ulteriori debiti che dovessero essere medio termine rilevati;
c) eventuali debiti nei confronti del Comune di Capizzi nei confronti della gestione liquidatoria, che saranno trattati per ultimo;
Saranno inseriti nella massa passiva i debiti presentati d'ufficio dai Responsabili di settore a seguito di ricognizione dei debiti di bilancio e fuori bilancio, privi di istanza di ammissione alla massa passiva, i quali verranno liquidati solo dopo avere soddisfatto i creditori istanti e solo in caso di effettiva disponibilità della massa attiva della liquidazione. In quest'ultimo caso, la mancata accettazione delle transazioni proposte comporterà il non inserimento nella massa passiva in quanto trattasi di creditori che non hanno presentato esplicita istanza di ammissione;

4. di escludere dalla massa passiva di liquidazione tutti i debiti oggetto di istanza, ai sensi dell'art 254, comma 3, TUOEL, per i quali non sia stata prodotta attestazione da parte dell'Ente, considerandola resa in senso negativo, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo;

5. **di approvare** i seguenti criteri direttivi per la definizione delle procedure transattive e del pagamento dei crediti di cui al punto 3):
   - **a)** ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del d.lgs. n. 267/2000, si proporrà ai creditori ammessi alla massa passiva una transazione che prevede la corresponsione di una percentuale del 50% del credito vantato ex art. 258, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, limitatamente alla sola sorte capitale, esclusi quindi gli interessi ed ogni parte accessoria, salvo interessi ed oneri accessori liquidati in sentenza, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno- Direzione Centrale per la Finanza Locale F.L. n. 28/97, con rinuncia da parte del creditore ad ogni altro onere e pretesa;
   - **b)** i crediti privilegiati derivanti da prestazioni di lavoro dipendente saranno pagati al 100%;
   - **c)** le proposte transattive saranno trasmesse ai creditori in ragione delle risorse finanziarie disponibili sul conto della gestione liquidatoria, al netto di quelle necessarie per il funzionamento della gestione dissestuale;
   - **d)** in deroga a quanto in precedenza disposto, non soggiacciono ai criteri direttivi le posizioni debitorie connesse alle gestioni vincolate con risorse finanziarie disponibili e sufficienti, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio, che saranno gestite separatamente secondo quanto statuito dall'atto di orientamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità del Ministero dell'Interno (ex art. 154, comma 2 TUEL) del 26/10/2018 sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario;
   - **e)** rientrano a pieno titolo nei criteri direttivi e nelle procedure di cui al successivo deliberato, le posizioni debitorie direttamente collegate ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata con risorse finanziarie disponibili non sufficienti e pertanto in disavanzo, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio;

6. **di disciplinare** la procedura di liquidazione della massa passiva con la modalità semplificata ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000, come segue:
   - **a)** ai creditori, come previsto dagli artt.7 ed 8, l. 241 del 1990 sarà comunicato formale avviso di avvio del procedimento, nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al superiore punto 2), successivamente in caso di esito positivo

dell'istruttoria riguardo l'accertamento del debito, sarà proposto un accordo transattivo, utile a definire i crediti ammissibili, mediante raccomandata a/r o per posta elettronica certificata o mediante invito formale presso gli Uffici dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

b) il creditore sarà chiamato a transigere il credito, come risultante dal provvedimento di ammissione, con accettazione o rifiuto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna/notifica della proposta transattiva; in caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi, rivalutazione ed oneri accessori; nel caso di non riscontro alla proposta di transazione nel termine indicato la stessa sarà considerata non accettata;

c) gli atti di pagamento delle transazioni saranno preceduti da apposita delibera dell'OSL che ne autorizza la liquidazione sia singolarmente che per gruppi di crediti, a conclusione del procedimento descritto;

7. **di proporre** la transazione secondo gli schemi allegati alla presente deliberazione sub lettere "A", "B", corredati dagli allegati "C" e "D", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. **di dare atto che**, prima della definizione della proposta transattiva, la gestione liquidatoria provvederà ad acquisire:

a) dal Responsabile competente in materia di tributi, entrate patrimoniali e altre entrate specifica attestazione di regolarità della posizione nei confronti dell'ente – Comune di Capizzi in materia tributaria e patrimoniale e in generale di tutte le entrate di spettanza dell'ente, di crediti contenuti in avvisi di accertamento/contestazione o atti comunque denominati aventi valore di accertamento di violazioni, definitivi e/o in assenza di opposizione, egli inoltre provvederà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta da parte dell'OSL, a rilasciare apposita attestazione sulla presenza/assenza di posizioni creditorie contenute in avvisi di accertamento/contestazione o atti comunque denominati aventi valore di accertamento di violazioni, definitivi e/o in assenza di opposizione;

b) dal Responsabile competente in materia di contenzioso, specifica attestazione relativamente all'insussistenza di contenziosi pendenti relativamente alla pretesa creditoria;

c) nel caso di accertamento nei confronti del medesimo soggetto giuridico di reciproche posizioni creditorie e debitorie, certe, liquide ed esigibili, nella liquidazione del credito si provvederà alla compensazione ex art. 1243 del cod. civ.;

d) l'OSL provvederà al relativo pagamento, entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione della transazione provvedendo ad accertare preventivamente l'insussistenza di motivi ostativi alla liquidazione (acquisizione DURC, verifiche presso Concessionario, verifica pignoramenti nei ecc) e più precisamente alle prescritte verifiche di regolarità contributiva e fiscale;

e) decorso infruttuosamente il termine dei 30 (trenta) giorni ai fini dell'accettazione della proposta transattiva, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, in conformità all'art. 258, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, ossia accantonamento nella misura del 50% per i debiti accertati, elevata al 100% per le posizioni assistite da privilegio;

9. **di riservarsi** l'adozione di ulteriori e successivi provvedimenti e/o definire eventuali ed ulteriori criteri sulla base delle situazioni che emergeranno nel rispetto dei criteri della "*par condicio creditorum*" e della "cronologia dei pagamenti";

10. **di dichiarare**la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e che la stessa sia pubblicata a cura dell'Ufficio di segreteria del Comune di Capizzi:

✓ all'Albo pretorio del Comune di Capizzi;

✓ sulla sezione del sito internet dedicata l'O.S.L.;

11. **di disporre**la trasmissione del presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Segreteria, a:

✓ Sindaco del Comune di Capizzi;

✓ Segretario Comunale;

✓ Revisori dei Conti;

✓Responsabili di Area del Comune di Capizzi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
Ing. Antonio Timpanaro

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
dott. Alberto Lombardo

COMUNE DI CAPIZZI

CITTÀ METROPOLITANADI MESSINA

Comune del Parco dei Nebrodi

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2024
ai sensi dell'articolo 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267
e successive modifiche e integrazioni
****

Allegato "A" - proposta di transazione

Prot. n._____

Al_____

_____

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Istanza n. prot _____
Fascicolo_____ Creditore _____

Questo Organo Straordinario di Liquidazione, con delibera n. 11 del 30.10.2024 ha proposto all'Amministrazione comunale, che ha aderito, la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'articolo 258 del D.lgs. n. 267/2000, il quale, al comma 3, prevede che l'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, con rinuncia ad ogni altra pretesa.

Tale procedura consente al creditore di vedere soddisfatte, con immediatezza, seppur parzialmente, le proprie aspettative, anche in considerazione del fatto che non è più prevista la possibilità per l'Organo Straordinario di liquidazione di assumere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti con oneri a carico dello Stato per fare fronte alla massa passiva.

In applicazione della normativa citata e definita l'istruttoria, quest'OSL ha accertato, sulla base della istanza di ammissione alla massa passiva/richiesta di inserimento d'ufficio da parte del Comune di Capizzi, ha accertato che il credito vantato alla data del ..... nei confronti del Comune di Capizzi, per quanto di competenza della gestione liquidatoria del dissesto, è complessivamente pari ad € ..... (_____).

(ovvero: Nel caso specifico, questo Organo ha accertato che il credito riferito ad atti e fatti verificatisi alla data del ..... nei confronti del Comune di Capizzi, come determinato da sentenza di ..... n. ..... del ..... , relativo a..... è di €_____)

Ai sensi del citato articolo 258, che prevede il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito in relazione all'anzianità dello stesso, fatta eccezione solamente per i crediti relativi a lavoro subordinato che verranno pagati per l'intero importo, questo Organismo, richiamati i criteri di riparto adottati con la propria deliberazione n.16 del 30/5/2025, propone, in via

Piazza San Giacomo A.M. n. 10 – 98031 Capizzi (ME)
Tel. 0935 933315 e-mail segreteria@comunecapizzi.me.it,
pec: sindaco@pec.comunecapizzi.me.it
sito web : www.comune.capizzi.me.it

transattiva e non negoziabile, il pronto pagamento dell'importo di €. ..... (.....), come risultante dal prospetto sotto riportato:

Importo Istanza o del debito d'ufficio	Importo ammesso alla massa passiva	% offerta ex art. 258	Suddivisione credito in %	Importo da accantonare in caso di mancata accettazione della proposta transattiva
		100% (privilegiati		
		50%		
		Somma offerta in transazione		

La proposta transattiva è a saldo e stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa, presente e futura, a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Capizzi, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito a qualsiasi titolo vantato.

Nel caso in cui la transazione abbia ad oggetto crediti definiti con sentenza oggetto di impugnazione innanzi a qualunque Autorità giudiziaria o amministrativa ovvero di ricorso per Cassazione, il creditore si impegna alla cancellazione della causa dal ruolo, che, in qualunque stato e grado, dovessero pendere tra il creditore stesso ed il Comune di Capizzi e/o l'O.S.L.

In ogni caso, nel sottoscrivere il presente atto, il creditore si obbliga a non portare in esecuzione, o comunque a valersi di eventuali titoli giudiziari (sentenze, decreti ingiuntivi, ecc) passati in giudicato o provvisoriamente esecutivi relativi alle ragioni di credito sopra specificato ed eventuali giudizi in corso saranno cessati alla prima udienza utile.

L'accettazione da parte del creditore comporterà rinuncia agli atti del giudizio, con impegno espresso ad abbandonare il giudizio, e rinuncia all'azione e dovrà essere sottoscritta dal legale incaricato della difesa degli interessi del creditore in giudizio, per la rinuncia alla solidarietà professionale.

In ogni caso, il pagamento e la riscossione dell'importo convenuto in transazione costituiscono dichiarazione di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

L'importo così determinato sarà pagato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione, da manifestarsi mediante sottoscrizione della dichiarazione allegata alla presente proposta.

La dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questo Organo, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento della proposta transattiva, tramite invio mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec del Comune di Capizzi, o raccomandata postale oppure con consegna diretta presso la Segreteria O.S.L.

La mancata accettazione della proposta transattiva comporta l'inserimento del credito delibato al piano di estinzione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Interno, senza la possibilità di corrispondere alcun acconto.

Tali debiti ammessi, ai sensi dell'art. 256 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, saranno pagati entro 30 giorni dalla notifica del decreto di approvazione del piano sino alla concorrenza ed in misura proporzionale alla massa attiva residua, dopo il pagamento del totale dei debiti assistiti da privilegio. Per la parte dei debiti non coperti dalla massa attiva dovranno essere previsti nei futuri bilanci comunali i piani di impegno pluriennali con pagamenti dilazionati negli anni.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Capizzi
dott. Alberto Lombardo

Allegato B

Accettazione proposta transattiva

All'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Capizzi

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dichiarazione di accettazione. Istanza n° _____ del _____.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a....., in qualità di.....
Codice Fiscale/Partita IVA_____

dichiara e si obbliga sotto la propria responsabilità

- di accettare la somma di €.....(..... /...), di cui alla proposta transattiva prot. n..... del ..... dell'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Capizzi, a fronte di quanto richiesto con l'istanza di ammissione alla massa passiva, (ovvero a fronte della segnalazione del debito d'ufficio da parte del Comune di Capizzi) a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti dell'OSL del Comune di Capizzi) - di accettare la proposta transattiva sopra richiamata, così come formulata, con ogni patto e condizione in essa contenuti;
- di accettare eventuale compensazione nel caso di accertamento di posizioni creditorie in favore della gestione liquidatoria ex art. 1241 e ss. del c.c.;
- di rinunciare, come in effetti rinuncia, a ulteriori interessi, spese e rivalutazione del credito e a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito, le cui spese restano ad esclusivo e totale carico della parte che le ha sostenute;
- dichiara di non avere più nulla a pretendere per alcuna ragione, titolo, azione, comunque ricollegabile ai fatti oggetto di istanza.

La presente ha valore pienamente liberatorio per l'OSL e per il Comune di Capizzi, nei confronti dei quali espressamente dichiaro di essere integralmente soddisfatto relativamente al credito oggetto della transazione e di non avere null'altro a pretendere, anche in futuro, ad alcun titolo.

Dichiaro di volere ricevere il pagamento attraverso Bonifico Bancario da accreditare secondo le seguenti coordinate bancarie:

BANCA: _____
INTESTAZIONE_____
IBAN_____BIC_____

Si allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, con firma originale sulla fotocopia; fotocopia del codice fiscale con firma originale sulla fotocopia; documentazione comprovante legittimazione a presentare la dichiarazione in caso di società; altro (da specificare, es. delega eventuali coeredi, procura, ecc.).

Luogo e data _____

Firma per esteso e qualifica del creditore

N.B.: La presente dichiarazione deve essere trasmessa tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune o per raccomandata postale o per posta elettronica certificata all'indirizzo: PEC: sindaco@pec.comunecapizzi.me.it

Allegato C

Tracciabilità finanziaria

All'Organo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Capizzi

Oggetto: Comunicazione del conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, come modificata dal decreto-legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 217/2010.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, nella qualità di _____ della ditta _____ con sede legale in _____ alla Via/Piazza _____ n. _____, Partita IVA _____;

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, su cui effettuare i pagamenti:

IBAN _____

Istituto _____

I dati del/dei soggetto/i delegato/i ad operare sul conto suindicato sono:

NOME E COGNOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

RESIDENZA _____

Il sottoscritto, inoltre, si impegna ad indicare gli estremi del conto.

Infine si impegna a comunicare tempestivamente, eventuali variazioni di conto dedicato.

Si allega fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

Addì, _____

FIRMA

Allegato D

Autocertificazione del legale rappresentante

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/IMPRESA

Ditta/Impresa (denominazione/ragione sociale) _____

Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

Sede legale _____

Sede operativa _____

Pec _____ E-mail _____ Tel. _____ Fax _____

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

DICHIARA

che l'impresa è inscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ per la seguente attività _____ ed attesta i seguenti dati:

Tipo Impresa: _____

CCNL applicato: _____

INAIL: Codice Ditta _____ P.A.T. _____ Sede competente_____

INPS: Matricola Azienda_____ Sede competente _____

Addì, _____

L'Impresa/ La Ditta